



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORDINANZA

n. 53/AG del 27/03/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO RICADENTI NELL'INTERO TERRITORIO DI TERRACINA NEI GIORNI 30-31 MARZO 2021.

IL SINDACO

Rilevato:

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che:

nel corso del tempo si sono succeduti provvedimenti governativi che hanno prorogato lo stato di emergenza sanitaria rafforzando le misure di contenimento;

Vista:

l'ordinanza del Ministero della Salute in data 12.3.2021 che ha disposto l'applicazione alla Regione Lazio, per 15 giorni, delle misure di cui al capo V del DPCM del 2.3.2021 prevedendo la sospensione delle attività scolastiche in presenza fino al 29.3.2021;

Atteso:

che alla luce della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 0009771 del 26/03/2021 è prevista nel Lazio la riapertura della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nei giorni 30 e 31 marzo 2021 decorrendo dal 1° aprile la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le festività pasquali;

Preso atto:

dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19;

Ritenuto:

necessario, in considerazione dell'elevato trend di contagi che interessa il territorio comunale, adottare ulteriori misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus;

Ritenuto

pertanto, opportuno prolungare ulteriormente il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per i giorni 30 e 31 marzo 2021 per motivi di salute pubblica, atteso anche l'imminente periodo di vacanze pasquali;

quindi, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

Richiamato:

l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (omissis)*";

Visti:

l'art. 32 della Costituzione italiana a tenore del quale "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (omissis)*";

il d.lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i giorni 30 e 31 Marzo 2021 la SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ricadenti nell'intero territorio di Terracina per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza

- Al Prefetto di Latina;
- A tutte le Forze dell'Ordine del Territorio;
- Alla Direzione Generale A.S.L.;
- Alla Regione Lazio; -
- Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
- A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;


All'Azienda Speciale "Terracina";

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il sindaco

Roberta Ludovica Tintari



Terracina, 27 marzo 2021